

**REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI BIS DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ)  
EMENDAMENTI E OSSERVAZIONI**

**Art. 4**

**Comma 2:** Per esigenze di coerenza normativa e sistematicità, verificare la possibilità di modellare le incompatibilità di cui al presente comma sulle previsioni della Legge Regionale n. 6/2010 recante “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere”.

**Art. 6**

**Comma 3:** Il conferimento di incarico e la negoziazione di affari inerente all’attività funebre avvengono nella sede dell’impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, restando in ogni caso esclusi gli obitori e le strutture sanitarie e sociosanitarie, **le strutture e gli uffici pubblici.**

**Art. 10**

**Comma 2:** Presso le case funerarie **possono** essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario **per procedere al disbrigo delle pratiche relative** al trasporto all’estero, alla tumulazione, all’inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione  
**Motivazione:** sembra essere riduttivo rispetto alla Legge Regionale n. 33/2019 all’art. 70 bis comma 7

**Art. 12**

**Comma 2:** verificare la compatibilità con l’art. 3, comma 1 - lett. g) della Legge 130/2001, laddove è prevista la cremazione di cadaveri provenienti da pregressa sepoltura e l’ipotesi in cui non vi siano familiari reperibili, con conseguente pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio per 30 giorni.

¶¶¶

**Comma 5:** Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non sia stato richiesto l’affidamento, l’urna cineraria è destinata alla tumulazione. **Nel caso in cui non vengano date disposizioni in merito al collocamento delle ceneri, le stesse andranno conferite nel cinerario comune.**

**Motivazione:** si intende esplicitare che, in mancanza di disposizioni da parte dei familiari, la destinazione è il cinerario comune.

**Art. 13**

**Comma 1:** La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui la dispersione stessa deve avvenire, se non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso **o con il comune in cui sono tumulate le ceneri.**

(Da verificare comunque la compatibilità di questa disposizione con la Legge Regionale n. 4/2019 e gli eventuali problemi di coerenza con le altre normative regionali, che in genere stabiliscono la competenza del comune in cui è avvenuto il decesso.

Andrebbe inoltre specificato se il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri di resti mortali cremati a seguito di cicli di estumulazioni da concessioni scadute e nel caso di urne già tumulate al cimitero, sia sempre di competenza dell’ufficiale dello stato civile.)

**Art. 14**

**Comma 1:** L’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l’affidamento dell’urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. **Per l’autorizzazione è necessario che vi sia espressa volontà del defunto, o volontà manifestata del coniuge, dell’unito civilmente o di persona convivente secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili**

tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorso di parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita ~~nel luogo indicato~~ nella residenza indicata nell'atto di affidamento.

¶¶¶

**Commi 2 e 3:** verificare la possibilità di effettuare le comunicazioni e le operazioni previste nei 2 commi presso il Comune in cui effettivamente si trova l'urna (e disciplinare quindi i rapporti con il Comune che aveva autorizzato l'affidamento dell'urna medesima)

#### Art. 18

**Comma 4 - lettera d):** la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti, ~~del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuati nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati.~~

¶¶¶

**Comma 6:** c'è un richiamo erroneo al comma 7 che andrebbe modificato con **comma 5**

#### Art. 20

**Comma 1:** Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urne funerarie, resti mortali, **resti ossei**, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento.

¶¶¶

**Comma 2:** Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, ~~salvo espressa volontà contraria~~, nonché un identificativo alfa-numeric progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

**Motivazione:** "salvo espressa volontà contraria" è in contrasto con il DPR 285/90 – art. 70 comma 2

#### Art. 22

**Comma 4:** Nei loculi **ipogei** e nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie, **resti ossei** e contenitori di resti mortali.

**Motivazione:** manca il riferimento ai resti ossei e andrebbe inoltre eliminato il riferimento ai loculi ipogei. Sarebbe invece opportuno che, in relazione alla capienza del manufatto, fosse consentito l'inserimento delle urne cinerarie e dei contenitori di resti mortali anche nei loculi epigei, nelle cappelle, nelle tombe singole, negli ossari e cinerari concessi in uso per sepolture private.

¶¶¶

**Comma 5:** Le caratteristiche tecniche dei loculi **di nuova costruzione** sono specificate nell'allegato III, salvo quanto già previsto dal DPR 285/1990.

**Motivazione:** sembra importante specificare che le nuove previsioni si riferiscono alle nuove costruzioni.

#### Art. 23

**Comma 1:** I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché ~~il piano cimiteriale lo preveda e~~ ricorrano le seguenti ~~ulteriori~~ condizioni e venga **previsto nel piano cimiteriale in fase di aggiornamento dello stesso, qualora non sia già contemplato:**

¶¶¶

**Comma 2 - lettera b):** possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente

**Motivazione:** manca il riferimento ai resti ossei

**Art. 25**

**Comma 1:** Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura.

**Motivazione:** manca il riferimento ai resti ossei

**Art. 27**

**Comma 6:** Le concessioni in uso di sepolture in colombari ~~sono~~ possono essere assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado. Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.

**Motivazione:** andrebbe lasciata al Comune la facoltà di regolamentare l'assegnazione di colombari in base alle disponibilità e alle disposizioni già in essere.

**Art. 28**

**Comma 1:** Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione va comunque riportata nei registri cimiteriali.

¶¶¶

**Comma 2:** La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri

**Motivazione:** l'attribuzione all'ufficiale di stato civile della competenza di cui sopra non sembra rientrare nella potestà legislativa della regione. Andrebbe inoltre e nel caso specificato quali familiari (e non eredi) e che tipo di dichiarazione produrre.

¶¶¶

**Comma 3:** Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato.

(Dalla formulazione del testo sembra pertanto che si possano esporre sulla lapide altri dati o espressioni, come per esempio il nome dell'animale d'affezione).

¶¶¶

**Comma 4:** Con regolamento comunale vengono disciplinati gli aspetti specifici per la sepoltura e i successivi trattamenti.

**Motivazione:** Le proposte del comma 1, 3 e 4 mirano ad agevolare l'attività degli operatori cimiteriali

**Art. 29**

**Comma 1 - lettera b).** il piano di trasferimento dei feretri e delle cassette contenenti resti mortali, ceneri e resti ossei

**Motivazione:** manca il riferimento ai resti ossei

**Allegato 2**

**Punto 5:** planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) dello stato di occupazione di ciascuna sepoltura ipogea plurima esistente, delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali

modifiche alla zona di rispetto;

**Motivazione:** lo stato di occupazione di ogni singola sepoltura ipogea può risultare di difficile rilevamento anche rispetto alle diverse tipologie di defunti (cadavere/resti ossei/ceneri).

#### Allegato 3

**Punto 1:** I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 0,35 × 0,35 × 0,35.

**Motivazione:** Tali dimensioni interne permettono di tumulare agevolmente tutte le urne cinerarie e consentono di avere un minore ingombro, dando la possibilità di sfruttare al meglio gli spazi dei cimiteri destinati alla collocazione delle nicchie stesse.

¶¶¶

**Punto 3 - 1° periodo:** I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o ristrutturati o adattati anche in altre aree purché sia assicurato il rispetto di quanto previsto dai commi successivi.

**Motivazione:** L'aumento delle cremazioni porta ad avere disponibilità di loculi stagni già costruiti che possono essere ristrutturati o adattati per divenire aerati senza necessità di nuove realizzazioni e quindi senza consumo di nuovo suolo, nel rispetto delle indicazioni della Legge Regionale n. 31/2014.

#### Allegato 4

**Punto 1 - 2° capoverso:** I medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione di emergenza ed avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.

**Motivazione:** Tutti i locali del crematorio con pareti lavabili e disinfettabili pare eccessivo.

¶¶¶

**Punto 1 - Ultimo capoverso:** I percorsi dei feretri, ~~sin dall'arrivo al crematorio e~~ all'interno della zona tecnologica, devono essere separati dalle zone in cui è ammesso l'accesso dei dolenti, senza alcuna possibilità di promiscuità.

**Motivazione:** potrebbe essere inteso in senso letterale, cioè che si debba garantire una netta separazione anche quando vi è invece l'esigenza di promiscuità (per esempio per dare ultimo saluto al defunto da parte dei dolenti o per arrivare al luogo della funzione civile, che si trova all'interno del crematorio).

Infine, si fa rilevare che, rispetto alla versione precedente, manca l'articolo relativo alle sepolture fuori dai cimiteri (prima all'art. 28) e pertanto il Regolamento consta di 34 articoli, mentre nella Relazione illustrativa allegata si fa espressamente riferimento a 35 articoli.